

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

F.to Il Sindaco  
Peli Fabio Ottavio

F.to Il Segretario Comunale  
De Domenico dott. Umberto



# COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- è copia conforme all'originale;

Polaveno, lì 16 giugno 2017



Il Segretario Comunale  
De Domenico dott. Umberto

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 11 luglio 2017 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 13 luglio 2017

Il Segretario Comunale  
De Domenico dott. Umberto

DELIBERAZIONE N. 20

DEL 27 APRILE 2017

### OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Il giorno ventisette aprile dell'anno duemiladiciassette alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	LABEMANO	Maurizio	X	
3	GELSOMINI	Sandra	X	
4	BERIOLA	Laura	X	
5	BONIOTTI	Valentina	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	BUFFOLI	Mariacristina	X	
8	PINTOSI	Umberto	X	
9	BONIOTTI	Cristian	X	
10	COLLICELLI	Alessandra	X	
11	BELLERI	Paolo	X	
			11	0

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e dell'Assessore Labemano Maurizio;

UDITO l'intervento del Consigliere Collicelli Alessandra (Lista civica "L'Alternativa per Polaveno") la quale invita a chiudere la questione entro la corrente legislatura, per non lasciare strascichi alla successiva amministrazione comunale;

UDITA la replica dell'Assessore Labemano Maurizio, il quale fa presente che è previsto il pagamento del debito in tre anni, con inizio dal corrente anno, per cui nel 2019 sarà da pagare solo l'ultima rata;

### RICORDATO:

- che in data 4 agosto 1980 il Comune di Polaveno ha rilasciato una Concessione Edilizia contraddistinta con il nr. 58;
- che la suddetta Concessione riguardava la costruzione di un nuovo fabbricato da adibire ad attività artigianale, con annessa abitazione;
- che il Sindaco pro tempore Pierino Zugno ha emesso diversi provvedimenti di sospensione degli anzidetti lavori;
- che i Sigg. Bresciani Giuseppe e Alfredo hanno presentato ricorsi al TAR di Brescia contro i richiamati provvedimenti sindacali;
- che nella causa sono intervenute anche persone terze (i Sigg. Boniotti), i quali hanno richiesto ed ottenuto dal TAR di Brescia l'annullamento per la Concessione edilizia nr. 58/1980;
- che la causa è proseguita dando luogo a diverse pronunce del TAR di Brescia ed alla Sentenza del Consiglio di Stato 15 giugno 1992, nr. 303;
- che con Atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 15 gennaio 1987 i concessionari convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Brescia (ivi depositando la Sentenza del TAR di Brescia 8 settembre 1987, nr. 681 e la sopra richiamata Sentenza del Consiglio di Stato, nr. 303/1992) il Comune di Polaveno ed il Sindaco Sig. Pierino Zugno chiedendo che gli stessi fossero condannati in via solidale al risarcimento dei danni arrecati "per lo scorretto esercizio del potere spettante";
- che il Tribunale di Brescia, 1° Sezione Stralcio, dopo aver richiamato la propria Sentenza non definitiva nr. 1513/2004, che riconosceva la responsabilità dei convenuti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, con Sentenza nr. 2095/2007, resa nel Giudizio nr. 684/87, depositata il 19 giugno 2007, ha così deciso: "Condanna il Comune di Polaveno ed il Sindaco pro tempore Pierino Zugno in via solidale, tra loro, al risarcimento dei danni causati agli attori nella realizzazione di cui alla Concessione edilizia nr. 58/1980, in relazione al periodo 5.3.83/7.9.87 al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio, liquidate nella misura dei 2/3 pari ad € 12.340,00 di cui € 340,00 per spese, € 4.000,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari oltre alle spese di cui nella stessa misura (2/3), accessori di legge e rimborso forfetario spese generali"; che in data 30 luglio 2007 è stato notificato al Comune di Polaveno Titolo esecutivo e contestuale atto di precetto per il pagamento della somma di € 327.910,29, in solido con il Sig. Zugno Pierino, a titolo di risarcimento danni, interessi e spese, entro il termine di dieci giorni dalla notifica;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2007 si procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio finanziando il debito stesso, in considerazione delle limitate capacità finanziarie del Comune, in tre esercizi 2007-2008-2009, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Testo Unico 267/200;
- che in data 08/10/2007 era stato stipulato l'atto di transazione per un importo di € 120.000,00 quale acconto sulla maggior somma eventualmente dovuta ed in data 18/02/2008 si procedeva all'erogazione della somma indicata;
- che la Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, in appello alle sentenze n. 1513/04 e n. 2095/07 del Tribunale di Brescia con sentenza n. 971/11 del 19/09/2011 accoglieva l'appello proposto dal Comune di Polaveno rigettando tutte le domande svolte in primo grado compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, a seguito della sentenza i concessionari hanno restituito l'importo di € 120.000,00 a suo tempo erogato oltre agli interessi maturati;
- che in data 28/02/2012 i concessionari proponevano ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione chiedendo la cassazione integrale della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 971/11 del 19/09/2011
- che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 19883/2015 del 13/05/2015 ha accolto il motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione;
- che la Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, con Sentenza n. 348/17 del 22/02/17, in annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale di Brescia n. 971/11 del 19/09/2011 ridetermina il risarcimento del danno, dovuto dal Comune di Polaveno ed il Sindaco pro tempore Pierino Zugno in solido tra loro, in favore di Bresciani Alfredo e Giuseppe Condanna il Comune di Polaveno ed il Sindaco pro tempore Pierino Zugno in via solidale, tra loro, nella misura di € 90.876,00, con rivalutazione a far data dal 07/09/1987 alla presente sentenza ed interessi legali, previa devaluazione e computo delle somme annualmente rivalutate ed a rimborsare le spese dei successivi gradi nella misura dei 2/3, e così al pagamento delle complessive somme di € 9.089,80 ed accessori come parte motiva quanto al secondo grado; € 6.840,00 ed accessori come parte motiva quanto al giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione; € 8.907,00 ed accessori come in parte motiva quanto al presente giudizio di rinvio;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nelle premesse specificato per un importo di € 436.048,00 di cui € 90.876,00 quale quota risarcimento danni al settembre 1987, di € 111.369,00 quale quota di rivalutazione da settembre 1987 al febbraio 2017, di € 180.320,00 per interessi legali e di € 53.483,00 per spese e diritti e per le motivazioni ivi espresse

RICHIAMATO l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO che:

1. le ordinanze di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della legittimità delle stesse;
2. la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
3. la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
4. la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
5. i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
6. nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
7. la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
8. il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012); attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO necessario, per quanto finora citato provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati per un importo complessivo pari ad € 436.048,00;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'organo consiliare ha competenza in materia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- 1) di riconoscere il debito fuori bilancio nelle premesse specificato per un importo di € 436.048,00 di cui € 202.245,00 per risarcimento danni, € 180.320,00 per interessi legali, € 53.483,00 per spese e diritti e per le motivazioni ivi espresse;
- 2) di finanziare il debito stesso, in considerazione degli obblighi concorrenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica visto l'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e le limitate capacità finanziarie del Comune, in tre esercizi, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Testo Unico 267/200, come segue:
  - esercizio 2017: per un importo complessivo di Euro 145.524,00, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
  - esercizio 2018: per un importo di Euro 145.524,00 mediante utilizzo di mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti
  - esercizio 2019: per un importo di Euro 145.000,00 mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- 3) di precisare, ai sensi dell'art. 194, comma 3 del T.U.F.L. l'impossibilità di utilizzare nel 2017 altre risorse per i seguenti motivi:
  - gli obblighi concorrenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
  - le entrate del bilancio 2017 non consentono di finanziare tale spesa;
- 4) di finanziare il suddetto debito fuori bilancio imputando la somma sul capitolo 1115.00 cod meccanografico 1.09.01.06 degli esercizi suindicati che presentano la necessaria disponibilità;
- 5) di riservarsi ogni azione in via civile e/o amministrativa di recupero delle somme pagate, maggiorate di interessi e spese nei confronti dei responsabili;
- 6) 4) di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale della Corte di Conti;
- 7) di dichiarare con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.